N° 1944/14

N. R. Gen N. 5	
N. CRON. 1	
N. REP.	
OGGETTO: revocatoria or	
TERM	
ISCRITTA	
Prima UD	
p.c.	
190	
decisa	
minuta	
pubbl	

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SALERNO,

III SEZIONE CIVILE,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO,

IN PERSONA DEL DOTT. GIORGIO JACHIA,

PRONUNCIA, LA SEGUENTE,

SENTENZA

NELLA CAUSA CON OGGETTO AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2901 C.C. INTERCORRENTE TRA:

PARTI

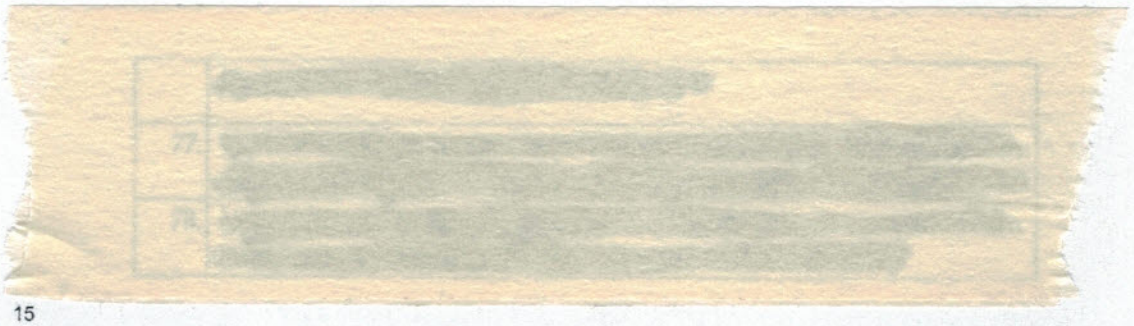

Tutti rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Zecca e dall'Avv. Angela De Martino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio Zecca, in Salerno, al corso Garibaldi, n. 154 avvocatoantoniozecca@domiciliopec.it

ATTORI

AVVERSO:

Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del Sindaco p.t., con sede in Montecorvino Pugliano, alla via Roma, n. 1; rapp e difeso avv. Modestino Bianco

CONVENUTO

NONCHÉ AVVERSO

Avv. Stefano Della Corte, in qualità di *trustee* del *Trust* Montecorvino Pugliano, con sede in Salerno, alla via Cuomo, n. 17.

CONVENUTO

1 CONCLUSIONI

ATTORE

1) Revocare l'atto di devoluzione della giunta comunale del Comune di Montecorvino Pugliano del 29/10/2009 in favore del *trustee* Avv. Stefano Della Corte e dichiararlo inefficace nei confronti degli odierni attori in relazione alla particella 1199 fg. 12 del Comune di Montecorvino Pugliano;

2) Rigettare In toto tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito nel corso del giudizio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNAP;

CONVENUTI

1) rigetto

2 MOTIVI

2.1 NULLITÀ CITAZIONE PARZIALE

Va premesso che l'atto è nullo, senza però alcuna conseguenza sugli altri attori, con riferimento alle posizioni

Nell'atto di citazione tali posizioni sono così effigiate:

[redacted]

Per contro il mandato risulta sottoscritto da persone differenti da quelle [redacted] persone corrispondenti a delle firme [redacted]

2.2 GIURISDIZIONE

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario perché l'azione proposta è una azione revocatoria ordinaria avverso un atto di diritto privato di un ente pubblico con il quale si sono conferiti beni immobili pervenuti nel patrimonio disponibile dell'ente.

In altre parole in assenza di qualsivoglia differente elemento non può aversi riguardo al soggetto convenuto per individuare l'invocata giurisdizione del Tribunale Amministrativo perché, di regola, ai fini dell'individuazione della giurisdizione deve aversi riguardo al petitum ed alla causa petendi *"sostanziali"* che in questo caso è si vero che attingono indirettamente beni pervenuti all'Ente Pubblico Territoriale a titolo di acquisto originario perché trattassi di assegnazione di beni confiscati attribuiti persino con vincolo di destinazione.

Tuttavia va subito detto che in relazione a tali beni – seppure incidentalmente come vedremo si compiono osservazioni inerenti la legittimità od addirittura la nullità della deliberazione di attribuzione dei beni – non è più rilevante ai fini di questo processo che si trattava di beni pervenuti al Comune a titolo originario perché **oggetto dell'odierna pretesa è solo e soltanto il conferimento di tali beni con un atto di diritto privato costitutivo di un trust, di un atto dispositivo a titolo gratuito del tutto simile a quello di conferimento di beni di proprietà pubblica in una società per azioni con capitale interamente in mano pubblica.**

In quest'ottica è agevole compiere la seguente semplice osservazione: se non vi è alcun dubbio che l'atto di conferimento da parte di un privato di un immobile in una società sia revocabile da ciò discende – qui senza entrare nella spiegazione delle teorie funzionalistiche delle c.d. *società in house* - che sia revocabile anche l'atto di conferimento da parte di un ente pubblico di un immobile in una società sia revocabile ed infine che sia revocabile anche l'atto di conferimento da parte di un ente pubblico in un trust.

Inequivocabilmente il comune – disponente - opera come conferente a titolo gratuito dei beni nel trust e come soggetto che – anche qui in termini volutamente generici – istituisce e controlla la volontà del trust di ricevere i beni

dal Comune medesimo.

Va ora ricordato che potrebbe invece ritenersi che sussista invece la giurisdizione amministrativa perché di recente è stato autorevolmente affermato che la Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società "*in house* ", così dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. In altri termini con tale arresto la Corte di Cassazione (cfr., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 25/11/2013) ha dato rilevanza per individuare il riparto di giurisdizione al soggetto nel cui interesse è compiuta l'azione e non al *petitum* del tutto simile a quello di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società private. L'estensione indiscriminata di tale raffronto potrebbe portare a ritenere che non sussista la giurisdizione ordinaria per qualunque azione proposta nei confronti delle società "*in house* " e di conseguenza per qualunque azione nei confronti di un "**trust in house**"

All'uopo è agevole il ricordare che in favore della sussistenza in astratto della giurisdizione civile in relazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria si è espresso proprio il Giudice Penale allorchè ha esaminato una richiesta di parte degli odierni attori.

Infatti la Corte di Appello di Salerno, Sezione Penale nel provvedimento (qui depositato dall'attore) del 21 settembre 2010 riscontrato che le parti civili avevano in tale sede provato la sussistenza di un "*comportamento esplicitamente improntato ad eludere le legittime aspettative creditorie delle parti istanti*" concludeva (vedasi ultima pagina) per il rigetto dell'istanza affermando però "*ferma restando l'eventuale possibilità di esperire i diversi mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale previsti dal Codice Civile*".

Sul punto l'odierna decisione deve quindi tenere conto delle riflessioni intervenute in merito alle tematiche del trust comunale, degli interessi di terzi, delle relative vicende penali e civili.

In altre parole pare fondato ritenere che per questo "**trust in house**" non possa affermarsi un difetto di giurisdizione valorizzando tanto la provenienza a titolo originario dei beni quanto il rapporto di dominio dell'ente pubblico sul trust perché altrimenti operando:

a) si perde di vista che il Comune ha (o meglio aveva al momento del conferimento) la piena disponibilità "*uti dominus*" dei beni;
b) si prede di vista che il Trust è un soggetto di diritto privato, agisce

con gli strumenti del diritto privato e non opera come un soggetto pubblico.

2.3 IRRILEVANZA IN QUESTA SEDE DELLA SCELTA DEL TRUSTEE

Affermata la giurisdizione ordinaria si deve ora sgombrare il tavolo dalle questioni non inerenti quest'azione di cui comunque appare doveroso farsi carico – soprattutto nell'ultimo paragrafo di questo provvedimento - proprio perché il Giudice Penale le aveva descritte nel provvedimento già citato (Cfr., Corte di Appello di Salerno, Sezione Penale, 21 settembre 2010).

Infatti del tutto irrilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è la scelta del Trustee. In dottrina si afferma che per i Trust nella pubblica amministrazione occorre che il Trustee sia prescelto mediante un procedimento retto dalle norme dell'evidenza pubblica.

Va rilevato che sul punto da un lato documentalmente emerge che una procedura è stata posta in essere (cfr. determina n. 40 dep. dal convenuto trustee) ma che dall'altro canto è innegabile che il Giudice Penale nel provvedimento citato abbia compiuto significative riflessioni critiche qui non ripetibili per l'assoluta assenza in questo processo civile dei documenti utili a riformulare tali osservazioni.

Tuutavia, e ciò non di meno va osservato che tutto questo avrebbe rilevanza in questo processo solo per affermare la conoscenza da parte del *Trustee* della vicenda se non chè tale conoscenza non è qui rilevante trattandosi di atto di conferimento a titolo gratuito di beni compiuto dopo il sorgere del credito e se non chè non è in questo processo da nessuno messa in discussione la consapevolezza che sussistessero dei crediti al momento dell'atto dispositivo perché ciò risulta dalla delibera del Comune volta ad autorizzare il trust.

2.4 LEGITTIMAZIONE ATTIVA ATTORE

Non è controversa tra le parti la sussistenza del diritto di credito degli attori i quali sono promissari acquirenti che hanno ottenuto una condanna del Comune qui convenuto al risarcimento del danno patito.

2.5 LEGITTIMAZIONE PASSIVA TRUSTEE

In estrema sintesi il *trustee* ha l'amministrazione dei beni e quindi non può essere accolta la tesi secondo la quale costui non avrebbe la legittimazione passiva per un'azione revocatoria in quanto altrimenti non vi sarebbe il soggetto da convenire.

2.6 COMPETENZA DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI SALERNO

Irrilevante la tesi che non sussista la competenza della terza sezione civile del tribunale di Salerno perché essa è l'unica alla quale sono oggi

attribuite tabellarmente le decisioni in materia di azione revocatoria ordinaria.

2.7 MANCANZA DI INTERESSE AD AGIRE

Va ora affrontata subito una delle preliminari eccezioni di parte convenuta la quale afferma che parti attrici non hanno provato il proprio interesse ad agire in quanto l'eventuale accoglimento dell'azione non potrebbe consentire loro di esercitare l'azione esecutiva sui beni dal Comune conferiti nel trust in quanto trattasi di beni impignorabili perché denotati da specifico vincolo di destinazione.

Sul punto è agevole il riscontro positivo perché il trust è stato costituito proprio perchè i beni immobili nello stato in cui erano – in relazione al quale nessun elemento in atti consente di ritenere che sia medio tempore cambiato – sono privi di commerciabilità essendo provento di lottizzazione abusiva (Cfr., Cass. Pen., Sez. III, 21125/07), essendo pervenuti al Comune a titolo originario a seguito di un genere particolare e speciale di confisca che non solo ha interrotto ogni rapporto tra il bene ed i promissari acquirenti ma ha privato i beni della caratteristica della commerciabilità nello stato in cui si trovano.

2.8 INFONDATEZZA AZIONE

L'azione non è fondata anche perché non è provata la sussistenza di una lesione della garanzia patrimoniale dei creditori.

2.9 L'AZIONE REVOCATORIA

Come noto, i requisiti per l'esperimento dell'azione *de quo* nei confronti degli atti a titolo oneroso sono l'*eventus damni*, la *scientia damni* e la *partecipatio fraudis* da parte del terzo contraente mentre per gli atti a titolo gratuito non è richiesto il terzo requisito.

In ordine al primo requisito, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, *l'eventus damni* ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'*eventus damni* può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche ad una variazione qualitativa, quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n. 4578/1998).

Per concludere, quindi, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che nell'azione revocatoria l'*"eventus damni"* sussiste non solo nel caso in cui l'atto di disposizione comporti la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma in ogni caso in cui esso renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito. Inoltre, l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio del danno - in ragione di ampie residualità patrimoniali - incombe al convenuto poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cass. Civ. Sez. III n. 2652/13).

Dunque è fatto onere al debitore, per ottenere il rigetto dell'azione revocatoria, di provare che il suo patrimonio residuo è tale da soddisfare completamente le ragioni del creditore.

Sul punto va rammentato che da ultimo (cfr., Cass. Civ. Sez. III n. 2651/13) si è affermato il principio per cui l'eventus damni sussiste non solo nel caso in cui l'atto di disposizione comporti la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma in ogni caso in cui esso renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito (Cass. Civ. Sez. 1, 24 luglio 2003 n. 11471; Cass. civ. Sez. 3, 18 novembre 2010 n. 23263 e 18 ottobre 2011 n. 21492) e si è altresì specificato che l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio di danno, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe al convenuto nell'azione di revocazione, poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio. Trattasi di principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. n. 2003/11471, cit. supra), dal quale i ricorrenti non prospettano valide ragioni per discostarsi.

Il c.d. *"consilium fraudis"* è individuato dalla giurisprudenza nella "conoscenza del pregiudizio" alle ragioni del creditore; basta cioè che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce la garanzia patrimoniale sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo in danno dei creditori complessivamente considerati. La giurisprudenza si limita a richiedere nel debitore la coscienza della dannosità per i creditori degli effetti dell'atto compiuto, senza pretendere lo specifico intento di nuocere (l'*animus nocendi*).

Com'è noto, il Giudice può valutare il requisito soggettivo del *"consilum fraudis"* anche in via presuntiva, ovviamente quando gli elementi presuntivi sono gravi, precisi e concordanti (*ex* art. 2729 c.c.). Tipici elementi presuntivi sono l'esistenza di peculiari rapporti tra i soggetti degli atti dispositivi, l'ambiguità delle modalità di pagamento, le anomalie temporali e la sperequazione tra il prezzo pattuito ed il valore di mercato.

L'art. 2901 c.c. richiede, come ultimo elemento necessario per agire in revocatoria ordinaria, la c.d. *"partecipatio fraudis"* da parte del terzo che ha contratto a titolo oneroso con il debitore, ossia la sua consapevolezza dell'evento dannoso, consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che

l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria una vera e propria collusione.

2.10 CREDITO CONTROVERSO

Parimenti va rammentato (del resto in linea con la giurisprudenza di legittimità cfr., da ultimo, anche Sezione terza 17365/11) che l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e che ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.

Pertanto in linea con tale principio giurisprudenziale non controverso, l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso qual è nel caso di specie quello dell'odierno attore il quale afferma di avere avuto una parziale soddisfazione in sede fallimentare ed il quale in altra sede farà accertare il suo dire.

2.11 SULL'INEFFICACIA DELLE DONAZIONI POST CREDITO

L'art. 2901 c.c. consente al creditore di tutelare le proprie pretese patrimoniali avverso gli atti del debitore lesivi della garanzia patrimoniale.

È vero che l'atto di conferimento da parte del Comune è stato compiuto dopo il sorgere dell'asserito credito ma è vero anche che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore (Cass. Pen. Sez. III, 22 agosto 2007, n. 17867).

2.12 PROVE ACQUISITE

I documenti in atti non comprovano la sussistenza di una lesione della garanzia patrimoniale dei creditori.

2.13 TRUST ED AZIONE REVOCATORIA

Pare utile precisare, a questo punto,(cfr., in termini il Tribunale di Milano - Sezione II civile - Sentenza 3 maggio 2013 che ha però esaminato fattispecie del

tutto differente) che (oltre che per il difetto di interesse ad agire) la presente azione non può essere accolta perché in concreto l'attore non ha provato che a segregazione di beni immobili in un trust abbia prodotto una lesione della garanzia patrimoniale del creditore.

Il precedente è citato perché in realtà gli odierni attori affermano - ma non provano - che il trust sarebbe stato creato per consentire al Comune disponente di continuare a gestire i propri beni senza avere alcun obbligo da rispettare, sia stato istituito per ostacolare la protezione dei creditori del disponente. Se tale situazione fosse stata provata ricorrerebbe la situazione descritta nel citato precedente ove si pone anche la tematica della nullità dell'atto istitutivo di trust sul presupposto – qui non riscontrato da documenti – che non si può riconoscere legittimità ad un trust che consente di raggiungere fini illeciti.

Sul punto si sofferma il Giudice Penale nel provvedimento del 21 settembre 2010 il quale si fonda su una base dati ben più ampia di quella messa a disposizione di questa Autorità Giudiziaria Civile. Non provata nel processo civile è la violazione di regole pubbliche inerenti la scelta del trustee (cfr. pag, 3 ord. 21.09.10). Non provato nel processo civile è il pericolo della dispersione della garanzia patrimoniale del credito vantato dai ricorrenti (cfr., pag. 6) non avendo in atti alcuna descrizione del patrimonio del comune, nessun elemento per compararlo con i crediti dei ricorrenti. Nessun elemento documentale è stato versato in atti utile a provare nel processo civile quanto riscontrato dal Giudice Penale (*"comportamento esplicitamente improntato ad eludere le legittime aspettative creditorie delle parti istanti"*).

In realtà proprio gli scarni documenti in atti (cfr. delibera istitutiva; transazione allegata dal convenuto al n. 17;) sembrano comprovare che l'ente avesse l'intenzione di procedere con strumenti privati per raggiungere un contemperamento tra tutti gli interessi coinvolti ma nessun elemento in atti consente di verificare se tale fosse l'effettivo motivo dell'atto dismissivo che pertanto non può essere, come nel citato precedente, nemmeno essere qualificato incidentalmente come nullo (anche perché manca la relativa domanda). Sul punto, pare il caso di soffermarsi ancora proprio perché la decisione qui assunta non si pone in termini contrastanti con le osservazioni rese in sede penale in quanto si condivide l'osservazione ivi resa sul fatto che era il processo civile (ultima pagina ove si legge *"ferma restando l'eventuale possibilità di esperire i diversi mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale previsti dal Codice Civile"*) la sede ove porre rimedio ad una dimostrata lesione della garanzia patrimoniale dei creditori qui agenti. Infatti non si sono individuati precedenti in ordine ai rimedi processuali offerti dall'ordinamento per contrastare gli atti di trust posti in essere da una pubblica amministrazione in violazione dei diritti dei propri creditori.

Quindi se in generale è agevole il riscontrare che l'atto di costituzione di un trust, essendo atto a titolo gratuito, possa essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, se in particolare si è ritenuto che l'atto di costituzione di un trust, essendo atto a titolo gratuito, possa essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore anche quando è posto in essere da un Comune ciò non toglie che debbano essere provate le condizioni di cui al n. 1 dell'articolo 2901 del codice civile ed in questo caso manca invece in radice la prova che si sia resa anche soltanto più difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore mediante la modifica del patrimonio della cui entità nessun elemento vi è in atti.

Infatti ed è qui il punto essenziale l'atto dispositivo riguarda beni non commercializzabili, quindi privi di valore economico, perché provento della speciale e specifica confisca derivante dalla già menzionata confisca connessa alla lottizzazione abusiva. L'azione del Trust in mano pubblica è proprio diretta alla loro sanatoria in mano pubblica e quindi l'atto dispositivo non ha prodotto alcuna lesione della garanzia patrimoniale del convenuto comune il cui patrimonio disponibile è rimasto invariato atteso che al trust vengono attribuiti beni non pignorabili (Cass. Pen. Sez. III, 22 agosto 2007, n. 17867; si veda in merito **la tematica della riconduzione dell'inespropriabilità a quella del patrimonio indisponibile Cass. Civ., Sez. III, n. 22814 del 7/10/13).**

Peraltro – *a contrario* - se è vero che in giurisprudenza per il principio di prossimità si afferma che è il debitore a dover provare che l'atto dispositivo non ha compromesso la propria garanzia patrimoniale è vero anche che tale accertamento nei confronti di un Comune non può essere compiuto in astratto ma deve essere compiuto in concreto; quindi è agevole prendere atto che è provato che non è stato dichiarato, a seguito dell'atto dispositivo, lo stato di dissesto del Comune il quale ha così indirettamente provato che non vi è stata lesione della garanzia patrimoniale.

Infine, a differenza del caso già citato (cfr., Tribunale di Milano - Sezione II civile - Sentenza 3 maggio 2013), non essendo provato il danno non può nemmeno affermarsi che sia provato che si tratti di una anomala compartimentazione o segregazione del proprio patrimonio da considerarsi abusiva e quindi soggetta per altro verso ad azione revocatoria in quanto fraudolenta

2.14 SPESE

L'unicità della questione giuridica, l'indicazione del rimedio civile individuata in sede penale, l'assenza di attività istruttoria inducono a compensare tra le parti le spese di lite.

3 DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale, III sezione Civile, Giudice Monocratico, in persona del Magistrato Dott. Giorgio Jachia, definitivamente pronunciandosi così provvede:

1) Dichiara nullo l'atto di citazione proposto da [redacted]

2) rigetta la domanda degli altri attori;

3) nulla per le spese.

Decisa in Salerno il 15.04.14

Il Giudice

Dr. Giorgio Jachia

Funzionario Giudiziario
dr.ssa Sara Vignes

Sentenza depositata in Cancelleria
Oggi 15/4/14
Il Cancelliere (C1)

Funzionario Giudiziario
dr.ssa Sara Vignes